

TI_GERICHTE 52.2005.163 vom 15. Dezember 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-12-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2005.163

FR: TI_GERICHTE 52.2005.163 du 15 décembre 2004

IT: TI_GERICHTE 52.2005.163 del 15 dicembre 2004

Regeste

posa di un pannello non illuminato fuori della zona edificabile

Erwägungen

E. 7

della succitata norma, un elenco esemplificativo di possibili "zone nelle immediate vicinanze", la nozione di rapporto di luogo, ai sensi della OSStr, deve essere interpretata in modo restrittivo (STF 2A.449/2003 del

E. 12

marzo 2004, N. 2). 3. In concreto, l'affissione di un'insegna pubblicitaria è prevista al mapp. n. 563 RFD. Essendo collocata al bordo della strada pubblica deve essere qualificata come pubblicità stradale ai sensi degli artt. 95 e segg. OSStr. L'impianto pubblicitario in disamina verrebbe ubicato a circa 200 metri dall'hotel-ristorante reclamizzato e posta poco prima del segnale d'inizio della località "Ronchini". Per di più i mapp. n. 563 e 481 RFD sono separati fra loro da diversi fondi, di proprietari distinti e destinati a funzioni diverse. In tali circostanze, come giustamente indicato dal DT, non si può in alcun modo considerare che l'insegna in oggetto sia pubblicità per conto proprio. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, considerato che il ristorante pubblicizzato è sito in Val Maggia e date le circostanze di luogo appena enunciate, non si può evidentemente considerare che lo stesso abbia un rapporto di luogo con il collocamento dell'insegna, posta a ben 200 metri di distanza, all'entrata della località "Ronchini" e per di più fuori della zona edificabile. In siffatte circostanze, non si può ritenere che il luogo di pubblicità si trovi nelle immediate vicinanze dell'hotel pubblicizzato. Nel caso che ci occupa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, appare pertanto evidente che l'insegna in oggetto, non è una pubblicità per conto proprio, bensì per terzi. La decisione del DT che nega l'autorizzazione per la posa della stessa va pertanto confermata, siccome immune da violazioni del diritto.

4. A titolo abbondanziale si rileva che l'insegna non può in ogni caso essere autorizzata, poiché risulterebbe atta a creare confusione con i segnali di inizio località (Ronchini) e di velocità massima (60) posti sul mapp. n. 563 RFD. In quest'ottica l'art. 6 LCStr vieta infatti la pubblicità e gli annunci che potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che potrebbero altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare distogliendo l'attenzione degli utenti della strada. Circostanza questa che appare decisiva per confermare ulteriormente il diniego del permesso.

5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, e la decisione impugnata confermata, siccome conforme al diritto. La tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 95, 98 OSStr; 1, 3, 4, 9, 19 LImpPub; 1, 2, 6 RLimpPub; 1 segg. PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 700.- è a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: . terzi implicati CO 1 Per il Tribunale cantonale

amministrativo Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.